



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri

Linee guida
per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

I parte - Il contesto

1. Lo scenario
2. Italia: la scelta dell'educazione interculturale
3. La normativa come risorsa

II parte - Indicazioni operative

1. Una equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri
2. Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola
3. Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione
4. L'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici
5. L'orientamento
6. I mediatori linguistici e culturali a scuola
7. La formazione del personale scolastico
8. La valutazione
9. Libri di testo, biblioteche, materiali didattici

Normativa di riferimento

Nota di approfondimento

I parte - *Il contesto*

1. *Lo scenario*

L'attuale scenario internazionale è caratterizzato dall'interdipendenza delle economie e dall'intensità degli scambi a tutti i livelli, dalla rapidità dell'informazione e dei progressi scientifici e tecnologici, dalla globalizzazione delle merci e dei consumi, dalle migrazioni e dalla mobilità delle persone tra continenti e paesi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, gli immigrati nel mondo sono oggi quasi 180 milioni. Tutti i Paesi hanno tentato di rispondere all'immigrazione formulando specifici progetti sociali.

Il fenomeno dell'immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle quali sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L'integrazione piena degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, il ruolo della scuola è primario. Tale integrazione è oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale, che prevede diritti e doveri tanto per gli immigrati quanto per la società che li accoglie.

Questo risulta vero sia nei Paesi in cui il fenomeno dell'immigrazione si è verificato più recentemente, come in Italia, sia in altri Paesi, invece, di più lunga e consolidata esperienza, in cui sono state già adottate e praticate specifiche politiche di integrazione.

I diversi modelli di integrazione oggi presenti in Europa costituiscono la più concreta testimonianza di quanto complesso sia l'obiettivo dell'integrazione. La realtà attuale mostra come non esista una sola risposta alla domanda "Quale è il modo migliore per garantire l'integrazione?"

Secondo la più recente indagine della Commissione europea, condotta da Eurydice, *L'Integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa*, Bruxelles, giugno 2004, la maggior parte dei Paesi ha introdotto varie misure di sostegno per aiutare gli alunni e le famiglie immigrate; in particolare le misure di sostegno linguistico sono di gran lunga quelle più diffuse.

2. Italia: la scelta dell'educazione interculturale

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto “persone” e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.

La **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)**, infatti, all'art. 2 afferma che: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”; principi confermati dalla **Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989** (ratificata dall'Italia nel 1991), la quale all'art. 2 ribadisce: “Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”

Si tratta di Dichiarazioni che l'Italia ha fatto proprie, le quali valgono sul nostro territorio e costituiscono un punto fermo per le politiche e gli interventi che sono rivolti o che coinvolgono bambini, ragazzi, adolescenti di ogni provenienza.

Vanno fatte due considerazioni per capire la situazione italiana. Esse hanno rilevanza sulle strategie educative da adottare e anche sulla percezione che di questo fenomeno hanno gli insegnanti, le famiglie e l'opinione pubblica in generale.

La prima è che la presenza di alunni stranieri è molto disomogenea e differenziata sul territorio nazionale. La concentrazione di alunni stranieri è molto più elevata nelle aree del Centro e del Nord del Paese, in particolare nel Nord-Est ed investe non solo le grandi città, ma anche i piccoli centri. La seconda considerazione relativa alla realtà italiana è che il cambiamento è stato rapidissimo. Nel triennio 2004/2006 l'incremento di alunni con cittadinanza non italiana è stato mediamente di circa 60 mila unità all'anno, portando, nell'anno in corso (2005/2006), il totale degli alunni stranieri oltre le 400 mila unità; con un'incidenza, rispetto alla popolazione scolastica complessiva, di circa il 5%. I dati statistici a disposizione segnalano una crescita della presenza di studenti stranieri nella scuola secondaria superiore, con una tendenza verso gli istituti tecnici e professionali. Si

evidenzia la necessità di porre sotto osservazione questo livello di istruzione seguendo sia i processi di scelta, che i livelli di riuscita e il successivo inserimento nell'università o nel lavoro.

I dati ci segnalano anche situazioni di concentrazione di alunni stranieri in singole scuole o territori. E' questa una realtà dinamica che pone problemi che non sono né da sottovalutare, né da drammatizzare, ma che vanno realisticamente affrontati nel confronto con le politiche educative di altri Paesi.

L'Italia sta passando dalla prima fase, nella quale la scuola si è trovata ad affrontare il fenomeno come emergenza, ad una fase di valutazione delle esperienze già realizzate e di programmazione degli interventi. La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale e riguarda tutto il sistema scolastico. E' necessario, dunque, individuare le migliori pratiche e disseminarle nel rispetto del Piano dell'offerta formativa (POF) e dell'autonomia scolastica, d'intesa con gli Enti locali e gli altri soggetti che sul territorio interagiscono per l'integrazione.

L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo orizzonte culturale (Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*; Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, *Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola* e art. 36 della Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02).

Si sta delineando in Italia una scuola delle cittadinanze, europea nel suo orizzonte, radicata nell'identità nazionale, capace di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi.

Al di là delle buone pratiche e delle singole iniziative di accoglienza e di integrazione, occorrono tuttavia un impegno organico e un'azione strutturale capaci di sostenere l'intero sistema formativo nazionale.

L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e,

soprattutto, può trasmettere le conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria.

L'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia la costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze.

3. La normativa come risorsa

Nel tempo sono state emanate diverse norme che rappresentano oggi una preziosa risorsa. Ad esse è necessario far riferimento per andare incontro alle necessità degli alunni stranieri e delle loro famiglie - nel contesto delle aspirazioni educative della totalità degli allievi - con l'obiettivo di individuare strategie operative comuni in collaborazione con le diverse istituzioni, associazioni e agenzie educative del territorio.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

Attualmente il quadro normativo, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, con D.P.R. n. 275/99, rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell'integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.

La legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

Il Decreto Legislativo n. 76/2005 relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i destinatari in "tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato" (comma 6 dell'art. 1).

Il crescente aumento del numero di alunni stranieri nelle scuole ha fatto sì che già nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) venissero previste azioni atte a sostenere l'azione del personale docente impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002)

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 2002/05, all'art. 9, "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica" ha collocato in un'unica previsione normativa le situazioni territoriali relative alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, ha ricompreso in un quadro contrattuale unitario gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica, ha trasferito alcune competenze dagli Uffici centrali a quelli regionali, ha prefigurato specifiche modalità di raccordo e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche.

II parte – Indicazioni operative

1. Un'equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri

In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole e reti di scuole e una mirata collaborazione con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'art. 7 del D.P.R. 275/1999.

La costruzione di reti e coordinamenti è rilevante non solo ai fini della distribuzione, ma più in generale per la costruzione di un'offerta formativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione sociale per tutti.

Nell'ambito delle singole scuole, l'orientamento più diffuso è di favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri.

Specifiche esigenze didattiche possono richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei.

E' importante che in ciascuna fase ci sia il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, sia italiane che straniere, anche in forma associata, al fine di promuovere scelte consapevoli e responsabili.

2. Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola

In questo paragrafo si tratterà di vari aspetti che riguardano il primo contatto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.

Con il termine accoglienza ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte:

- A. Area amministrativa;
- B. Area comunicativo-relazionale;

C. Area educativo-didattica.

A. Area amministrativa

- **L'iscrizione**

L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art.1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93).

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (art. 45 del D.P.R. n. 394/99).

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

- **La documentazione**

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'istituto.

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

Documenti sanitari

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

E' stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Documenti scolastici

E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno. Il documento scolastico - qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

B. Area comunicativo-relazionale

La gestione dell'accoglienza implica all'interno dell'istituto un lavoro costante di formazione del personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Potrebbe essere utile, come risulta da molte esperienze, una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di docenti

I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico: pertanto le diverse culture di appartenenza richiedono alla scuola di individuare gli strumenti migliori di dialogo. Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione con la famiglia dell'alunno, prestando attenzione anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove possibile a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola. Utile a tal proposito potrebbe essere un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l'organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze.

Rileviamo altresì l'importanza del ruolo facilitatore vicendevole che le famiglie possono svolgere, l'una a supporto delle altre, come dimostrano alcune esperienze significative in atto.

C. Area educativo-didattica

Per l'approfondimento e la rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia è opportuno fissare un incontro successivo all'iscrizione. Risulta utile a tal proposito che la scuola, attraverso la commissione accoglienza o intercultura, si doti di una traccia tipo per lo svolgimento di questo colloquio che sia utile a comunicare informazioni sull'organizzazione della scuola, sulle modalità di rapporto scuola-famiglia che faciliti la raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell'alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia.

La presenza del mediatore culturale, ove necessaria, potrà contribuire a creare un clima sereno di comunicazione reale. Sarà importante – in ogni caso – mantenere un atteggiamento di estremo rispetto ad evitare un approccio che possa essere frainteso come invasivo.

Il primo colloquio, fondamentale per un sereno e proficuo ingresso dell'alunno a scuola, va preparato coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

E' utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l'assegnazione alla classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe

inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche.

Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. L'immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale.

3. Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 226/2005, relativo al II ciclo, all'art. 1, comma 12, introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo: "Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione".

Al fine di garantire il proseguimento dell'iter formativo dell'alunno straniero, sarà cura delle Istituzioni scolastiche realizzare percorsi idonei all'acquisizione di tale titolo, come previsto dal decreto legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere, all' art. 4, comma 2: "Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi."

Per offrire risposte positive ai ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono in possesso di tale titolo o di un titolo equivalente, vanno previste azioni organiche e di sistema, tenendo conto della flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti.

Un'importante risorsa per l'integrazione dei ragazzi stranieri è quella rappresentata dai Centri Territoriali Permanenti (O.M. n. 455/97). In particolare, la collaborazione dei CTP con gli organismi di istruzione e formazione professionale, si colloca nel quadro di

esperienze già realizzate in molte realtà del territorio e può trovare opportunità di ampliamento e diffusione tramite apposite convenzioni da siglare tra CTP e centri di istruzione e formazione.

Si auspicano altresì azioni contro la dispersione da parte delle scuole secondarie di I grado in rete con le scuole secondarie di II grado per definire piani di studio personalizzati finalizzati anche al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di I grado. E' possibile, ad esempio, da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani stranieri che, per età e in possesso di almeno 9 anni di scolarità, hanno diritto di frequentare tale corso di studi, attivando, però contestualmente, un percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado spendibile nell'inserimento culturale e sociale.

4. L'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici

Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare)
- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica

degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano.

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti (vedi Progetto pilota del MIUR, Direzione generale del personale della scuola, in collaborazione con 21 Università: "Azione italiano L2: Lingua di contatto, lingua di culture").

E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la capacità dell'alunno di sviluppare la lingua per comunicare.

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.

In una prospettiva di globalizzazione, il plurilinguismo europeo può rispondere alle esigenze anche dei ragazzi immigrati. E' necessario, tuttavia, che lo studente straniero che sia impegnato nelle prime fasi dello studio dell'italiano venga introdotto con equilibrata successione all'apprendimento di altre lingue.

Per quanto riguarda le altre lingue originarie, importante risorsa per lo sviluppo cognitivo e affettivo, è necessario assumere, per una loro valorizzazione, un'ottica policentrica che coinvolga sia le famiglie che le agenzie pubbliche e di privato sociale presenti sul territorio.

5. *L'Orientamento*

Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative. Tale processo deve avere inizio nella scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento delle famiglie e la produzione di materiale

informativo in una pluralità di lingue, con una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in atto nel sistema dell'istruzione e della formazione.

Obiettivo di tali pratiche orientative è anche il contenimento del rischio di dispersione o abbandono scolastico degli studenti.

In relazione a questi obiettivi risultano importanti le anagrafi scolastiche che permettono di tenere in osservazione i percorsi e di adottare le opportune strategie di accompagnamento.

6. *I mediatori linguistici e culturali*

La richiesta di mediatori linguistici e culturali in ambito educativo e scolastico si accompagna all'aumento della presenza di allievi stranieri. Nelle scuole che hanno una presenza consolidata di alunni stranieri e che utilizzano il mediatore, si è cercato di definire con maggior precisione i compiti di questa figura professionale, intesa quale supporto al ruolo educativo della scuola.

A partire dalle esperienze consolidate, si possono individuare i seguenti quattro ambiti di intervento. Il mediatore può collaborare in:

- compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie;
- compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; fornisce loro informazioni sulla scuola nei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno;
- compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità;
- compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle culture e delle lingue d'origine.

Dal punto di vista della normativa, le leggi sull'immigrazione (Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e n. 189 del 30 luglio 2002) fanno esplicitamente riferimento a questa figura professionale: “lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito delle proprie

competenze favoriscono la realizzazione di convenzioni con associazioni per l'impiego, all'interno delle proprie strutture, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi" (Legge n. 40/98, art. 40, comma 1). L'art. 36 della stessa legge indica, inoltre, la necessità di stabilire "i criteri e le modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati" e, ove possibile, delle famiglie stesse.

Resta fermo che la funzione di mediazione, nel suo insieme, è compito generale e prioritario della scuola stessa, quale istituzione preposta alla formazione culturale della totalità degli allievi nel contesto di territorio.

7. La formazione del personale della scuola

L'educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola. Diventa, quindi, prioritario il tema della formazione, iniziale e in servizio, e della formazione universitaria dei docenti.

La Direttiva ministeriale n. 45 del 4 aprile 2005, concernente l'individuazione degli obiettivi formativi prioritari per l'anno scolastico 2005/2006, all'art. 3 prevede interventi formativi per l'integrazione degli alunni stranieri.

Un ambito di particolare rilevanza per lo sviluppo professionale dei docenti è relativo alla didattica dell'italiano lingua seconda. Come accennato nel paragrafo 4, il MIUR sta sviluppando un progetto nazionale di formazione di docenti esperti mediante il sistema dell'e-learning integrato. I percorsi, i materiali e le competenze così formati potranno presto costituire supporto a future iniziative di diffusione della formazione.

Modelli e metodi per la qualificazione dei docenti nell'insegnamento dell'Italiano L2 sono stati esperiti nel corso degli anni in diverse realtà e potranno costituire un'utile risorsa per scambi didattici e laboratori di ricerca-azione da realizzare preferibilmente in reti di scuole.

Per quanto attiene la formazione in servizio del personale della scuola, anche del personale amministrativo che per primo entra in contatto con le famiglie, saranno indispensabili collegamenti con il territorio e con le opportunità offerte anche dalle Università.

8. *La valutazione*

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico,

didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

9. *Libri di testo, biblioteche, materiali didattici*

Da qualche anno alcune scuole hanno adottato libri di testo e libri di narrativa per bambini e ragazzi incentrati sui temi del pluralismo culturale e dell'intercultura ed hanno organizzato scaffali multiculturali all'interno delle biblioteche scolastiche. Questa tendenza sta comportando un crescente interesse dell'editoria specializzata. Strumenti preziosi possono essere i libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, i testi facilitati, gli strumenti per l'avviamento ai testi e i dizionari nelle diverse lingue, i video e i cd rom multimediali sulle diverse lingue e culture prodotti dall'editoria, dalle stesse istituzioni scolastiche e dalle associazioni degli immigrati, le autobiografie degli immigrati e degli emigrati italiani. Diventa strategico da parte delle scuole potenziare le biblioteche scolastiche nella dimensione multilingue e pluriculturale, anche in collaborazione con i servizi multiculturali delle biblioteche pubbliche, con i centri interculturali e di documentazione e con le associazioni di immigrati.

Di conseguenza sarà necessario un approccio pedagogicamente fondato alla conoscenza delle più qualificate espressioni e conquiste artistiche e scientifiche dei diversi popoli, anche nell'ottica di una valorizzazione delle civiltà e dei valori umani universali. Questi approcci e strumenti didattici saranno rivolti alla comunità scolastica e non esclusivamente agli allievi stranieri.

Normativa di riferimento

Il complesso fenomeno migratorio, che negli ultimi anni ha interessato numerosi Paesi, è stato accompagnato da una ricca legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare forme di convivenza e di integrazione.

Di seguito si presentano, in modo sintetico, i riferimenti legislativi e i documenti più importanti che, negli ultimi quindici anni, hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale.

Di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine (v. C.M. 8/9/1989, n. 301, "Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio").

In seguito si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento (v. C.M. 22/7/1990, n. 205, "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"). In questa Circolare si introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale.

Si individua nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza (v. pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 24/3/1993, "Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola").

Sempre il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella pronuncia del 15/6/1993, "La tutela delle minoranze linguistiche" considera le "nuove minoranze" di immigrati e le minoranze storiche di cittadini a livello regionale e locale.

Nel contesto europeo, la dimensione interculturale dell'insegnamento viene sviluppata nel trattato di Maastricht e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa (v. documento "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica", diffuso con C.M. 2/3/1994, n. 73).

Sempre nella stessa C.M. 2/3/1994 si segnala l'importanza di progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e territorio.

Infine nella stessa C.M. si descrive la società globale, in quanto società umana ravvicinata e interagente, come "società multiculturale" e si colloca la dimensione mondiale dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale. Così è utile richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sul valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: *"Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio"*.

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, con la stessa Legge n. 40/98, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all'istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*.

La legge 30 luglio 2002, n.182, cosiddetta Bossi-Fini, non ha modificato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola.

La C.M. n. 155/2001 è finalizzata al sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio; la C.M. n. 160/2001 è finalizzata all'attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori.

Nel C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 (art. 9), sono previste misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, già attivate a seguito delle Circolari ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.

Nota di approfondimento

- Eurydice, L'integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa, Bruxelles, 2004 (www.indire.it, in "Pubblicazioni rete Eurydice")
- M.I.U.R., Indagine sugli esiti degli alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2003/04, Roma 2005 (www.istruzione.it , in "Pubblicazioni")
- M.I.U.R., Indagine sugli alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2004/05, Roma 2005 (www.istruzione.it , in "Pubblicazioni")
- I.S.MU (Iniziative e studi sulla multietnicità), *Ricerca sulla condizione dei minori stranieri in Italia* (www.ismu.org), 2004 (Ricerca commissionata dal MIUR).
- Protocollo d'Intesa MIUR - Opera Nomadi - stipulato il 22 giugno 2005 (www.istruzione.it, in "Le azioni delle Direzioni Generali del Ministero - studenti").